



Il Ministro della cultura

Disposizioni sui proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *«Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante *«Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante *«Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»*, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante *«Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo»*, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *«Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»*;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante *«Organizzazione e funzionamento dei musei statali»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante *«Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2015, recante *«Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statale»*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»* e, in particolare, il comma 363 dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, recante *«Misure urgenti in materia di cultura»*;

RILEVATA la necessità di ridefinire i termini, le condizioni e le modalità di attuazione dei vincoli giuridici di destinazione impressi sui proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, previsti dalle succitate disposizioni, anche al fine di adeguarli al nuovo assetto organizzativo ministeriale;

RILEVATA, altresì, la necessità di continuare ad assicurare strutturalmente il riequilibrio finanziario degli istituti e luoghi della cultura statali e il potenziamento del sistema museale statale;



Il Ministro della cultura

ADOTTA il seguente decreto:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca disposizioni sui proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali al fine di assicurare l'attuazione delle misure di sostegno previste in favore:

- a) del lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;
- b) del riequilibrio finanziario e del potenziamento del sistema museale statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Art. 2 Risorse destinate al lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura

1. A decorrere dall'anno 2025, sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali assegnati agli Uffici dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale del Ministero della cultura, inseriti nell'elenco contenuto all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, al netto dell'eventuale aggio spettante al concessionario del servizio di biglietteria e/o del costo del servizio in caso di affidamento sotto forma di appalto, nonché della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, può essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura.

2. A tal fine, gli Uffici di cui al comma 1 del presente articolo - individuati dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa, secondo i criteri e la misura fissati dal medesimo - versano la quota di rispettiva competenza nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al capo XXIX, capitolo 2584, articolo 26, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Articolo 3 Risorse destinate al riequilibrio finanziario e al potenziamento del sistema museale statale

1. A decorrere dall'anno 2025, una quota pari al 30% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statale di cui all'articolo 101, comma 2, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, assegnati agli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, inseriti nell'elenco contenuto all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, al netto dell'eventuale aggio spettante al concessionario del servizio di biglietteria e/o del costo del servizio in caso di affidamento sotto forma di appalto, è destinata al riequilibrio finanziario e al potenziamento del sistema museale statale.



Il Ministro della cultura

A tal fine, gli Uffici di cui al precedente periodo versano in due soluzioni, rispettivamente entro il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno, la quota di rispettiva competenza prevista nei propri bilanci, salvo eventuale conguaglio a consuntivo dell'anno di competenza da effettuarsi entro il 15 luglio dell'esercizio successivo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al capo XXIX, capitolo 2584, articolo 18, ovvero, in una o più soluzioni, direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria unica dei beneficiari indicati al comma 2 del presente articolo, sulla base delle determinazioni assunte dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – DiVa.

2. Possono beneficiare delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo gli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 cui sono assegnati gli istituti e luoghi della cultura statale di cui all'articolo 101, comma 2, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, secondo i criteri di ripartizione e di distribuzione fissati dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – DiVa, che tengano conto del fabbisogno rappresentato, parametrato sulla base di valutazioni di sintesi sull'andamento gestionale.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Parco archeologico del Colosseo trasferisce alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma una quota pari al 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ad esso assegnati, al netto dell'eventuale aggio spettante al concessionario del servizio di biglietteria e/o del costo del servizio in caso di affidamento sotto forma di appalto, in tre soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno, corrispondenti alla quota prevista nel proprio bilancio, salvo eventuale conguaglio a consuntivo dell'anno di competenza da effettuarsi entro il 31 luglio dell'esercizio successivo.

Articolo 4 Disposizioni comuni

1. Le quote dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso versate dagli Uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, per le finalità ivi contenute, sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, su capitoli di spesa all'uopo dedicati, istituiti nell'ambito dei trasferimenti al Ministero della cultura.

Articolo 5 Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 19 ottobre 2015, recante «*Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statale*».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 30 aprile 2025

IL MINISTRO